

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

AC 1433 Emendamenti Anief

I

All'articolo 2, al comma 1, al primo periodo, dopo le parole "con esclusione" inserire le parole "del personale docente, educativo e ata del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca". Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

Motivazione [Esonero per il personale docente, educativo e ata del comparto dell'istruzione e della ricerca]: Il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica istruzione è marginale sia per il personale docente, la cui eventuale assenza è immediatamente rilevabile dal registro di classe come ha precisato la Cassazione nel 2016 al punto tale che non vi è persino obbligo di utilizzare il *badge*, sia per il personale Assistente Tecnico Amministrativo di cui si registra la continua carenza di organici, per non parlare del personale della ricerca. I dispositivi e le procedure di cui al presente decreto sarebbero pertanto un ingiustificato aggravio di spesa.

II

All'articolo 3, al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

"Dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale assunto con contratti a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA)."

Motivazione [Estensione del salario accessorio della RPD e CIA al personale supplente breve della scuola]: la norma intende estendere ai supplenti brevi i compensi accessori riservati al personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle attività didattiche, come deciso nella ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018.

III

All'articolo 3 o all'articolo 4, aggiungere il seguente articolo

(Misure per adeguare le regole tra impiego pubblico e privato sulla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative alla contrattazione collettiva integrativa)

All'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il terzo periodo inserire il seguente: "A essa partecipano le organizzazioni sindacali rappresentative anche non firmatarie dei contratti collettivi nazionali."

Motivazione [armonizzazione tra settore pubblico e privato nell'accesso alla contrattazione collettiva integrativa]: la norma intende incrementare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa attraverso l'armonizzazione delle regole comuni al settore pubblico e privato relative all'accesso delle OO.SS. rappresentative, anche se non firmatarie del contratto collettivo nazionale di

comparto, alla contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto sancito dalla sentenza n. 231/13 della Corte Costituzionale che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".

IV

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente:

“Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, all'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.”

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “; al comparto della scuola e”.

Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d'infrazione 2014/4231]: l'emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d'infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l'approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell'art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche. Nell'ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le 36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107. La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma 11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di cui al comma 12. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

V

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente:

“Per il personale docente della scuola, all’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: *“Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”*

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “, *al comparto della scuola e*”.

Motivazione [Riapertura graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato]: la vacanza di 35 mila posti autorizzati per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/2019, nonché la reiterazione dei contratti a termine per 100 mila insegnanti, in attesa del bando dei nuovi concorsi ordinari, intende agevolare la stabilizzazione del personale precario e garantire la continuità didattica alimentando l’attuale doppio canale di reclutamento. Pertanto, si vuole garantire a tutto il personale abilitato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all’atto del loro aggiornamento. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

VI

All’articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente:

“Per il personale docente della scuola, all’articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: *“Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all’assunzione delle graduatorie d’istituto che sono trasformate a partire dall’a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione.”*

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “, *al comparto della scuola e*”.

Motivazione [Estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d’istituto e trasformazione in graduatorie provinciali]: la soppressione del concorso riservato previsto dall’art. 17 del decreto legislativo n. 59/2017 al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, sprovvisto di abilitazione ma con tre anni di servizio, attualmente impegnato per la copertura della maggior parte delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, deve essere bilanciata da una norma che garantisca la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d’istituto, trasformate in provinciali, con la conferma nei ruoli dopo il superamento dell’anno di prova. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

VII

All’articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

“Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell’anno di prova di cui all’articolo 1, commi 116 e

seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.”

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “, *al comparto della scuola e*”.

Motivazione [Scioglimento riserva assunzioni da graduatorie ad esaurimento]: la conferma dei contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova consente di garantire la continuità didattica grazie al personale che è stato valutato idoneo all'esercizio della professione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono state già autorizzate e disposte.

VIII

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

“Per il personale docente della scuola, all'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: “*A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel limite del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.*”

Motivazione [Ammissione in soprannumero al concorso DSGA]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all'abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed amministrativi per l'ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della valutazione dei passaggi verticali. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “, *al comparto della scuola e*”.

IX

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente:

Per il personale scolastico, è inserito il seguente testo: “*Sono attivati, a partire dall'a. s. 2018/2019, anche i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'a. s. 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove*

procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205."

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “, *al comparto della scuola e*”.

Motivazione [Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di formazione mobilità professionale graduatorie 2010 e indizione nuove procedure]: dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie,

peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica superiore, mentre si rende necessario una nuova procedura su tutte i profili attivabili in base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di stabilità stanziava 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di potenziare l'organico dell'autonomia attraverso la trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto.

X

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

“Per il personale del comparto istruzione e ricerca le assunzioni sono da effettuare su tutti i posti resi vacanti e disponibili, per un biennio senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga”.

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “, *al comparto della scuola e*”.

Motivazione [assunzioni su 100% organico di diritto]: l'emendamento intende annoverare nell'organico di diritto tutti quei posti vacanti e disponibili resi nel biennio precedente senza ragioni sostitutive per evitare l'abuso dei contratti a termine.

XI

All'articolo 4, al comma 3, aggiungere il seguente:

“All'articolo 1, comma 796 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aggiungere il seguente periodo: “Conseguentemente per l'a. s. 2019/2020 è prevista una mobilità straordinaria per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili.”

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “, *al comparto della scuola e*”.

Motivazione [mobilità straordinaria del personale docente]: al fine di garantire l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione la norma intende ripresentare una fase straordinaria della mobilità ottimizzando le procedure previste per il personale docente a seguito dell'abolizione degli ambiti territoriali prevista dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145. Non sono previsti nuovi oneri a carico dello Stato.

XII

All'articolo 4, al comma 3, aggiungere il seguente:

“Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante. I corsi, senza oneri economici a carico dello Stato, sono organizzati dalle Università anche telematiche in convenzione con gli Uffici scolastici regionali, nonché da enti ed organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante è comunque garantita nella Commissione la presenza di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai fini della valutazione finale, nominato dallo stesso Ufficio scolastico regionale. I corsi medesimi si svolgono secondo modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonché del coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti tra il personale della scuola. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.”

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “, al comparto della scuola e”.

Motivazione [correzione della norma delle procedure di reclutamento del personale docente]: l'abolizione del sistema di formazione iniziale degli insegnanti come disposto dalla legge n. 145/18 impone una semplificazione delle procedure per conseguire un'ulteriore abilitazione già prevista nel Decreto legislativo n. 59/17 oggi modificato, al fine di agevolare le procedure di mobilità e di passaggio di ruolo previste già dal Decreto legislativo n. 297/94. I costi sono a carico dei partecipanti e senza oneri economici a carico dello Stato e possono svolgersi anche in modalità telematica.

XIII

All'articolo 4, al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

“c. alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse, si provvede previo espletamento di prove selettive.”

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “, al comparto della scuola e”.

Motivazione [Stabilizzazione precari a seguito sentenza C-331/17 Sciotto CGUE]: l'emendamento, nello stabilizzare i precari con 36 mesi di servizio, intende accelerare i tempi di accesso alla P.A. e dare una risposta definitiva al problema del precariato nella pubblica amministrazione, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 1, commi 519 e ss. della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nonché alla Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche.

XIV

11. All'articolo 4, comma 4, lettera b), aggiungere il seguente periodo:

“all'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera o), sostituire le parole “10 per cento” con le seguenti “50 per cento”.

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “; *al comparto della scuola e*”.

Motivazione [riserva ai precari del 50% delle assunzioni]: l'emendamento è coerente con gli scopi del presente articolo che mira ad accelerare le assunzioni e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione; nel riservare il 50% dell'80% dei posti banditi a concorso per le assunzioni ai precari con 36 mesi di servizio dà una risposta definitiva al problema del precariato nella pubblica amministrazione, riprendendo quanto previsto già dall'articolo 1, commi 519 e ss. della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nonché alla Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche.

XV

All'articolo 4, dopo il comma 4, inserire il seguente:

“Per il comparto scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono trasformate in graduatorie regionali di merito ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratti a tempo indeterminato, sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche. Contestualmente sono istituite e aggiornate ogni triennio con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca graduatorie permanenti a cui può accedere a domanda il personale docente di Religione Cattolica, il cui rapporto di lavoro, per effetto della successione di contratti a tempo determinato, per la copertura di posti vacanti e disponibili, abbia superato complessivamente i trentasei mesi di insegnamento. Tali graduatorie sono utilizzate per l'accesso ai ruoli, in subordine all'esaurimento dei posti disponibili e assegnati alle graduatorie regionali di merito ad esaurimento, di cui al precedente periodo. L'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 186/2003.

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “; *al comparto della scuola e*”.

Motivazione [stabilizzazione dei docenti IRC]: la norma intende prevenire gli effetti eventuali di una nuova decisione della Corte di giustizia europea dopo la recente ordinanza del Tribunale di Napoli sull'abuso dei contratti a termine per tale personale.

XVI

All'articolo 4, al comma 6, aggiungere il seguente periodo:

“Resta ferma la validità delle graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra per il personale docente.”

Conseguentemente, al primo comma, nel secondo periodo, sono abolite le parole “; *al comparto della scuola e*”.

Motivazione [Scorrimento graduatorie concorsi per gli idonei non vincitori]: le numerose incongruenze derivanti dalle risultanze dei concorsi docenti 2016 e 2018, che per numerose classi di concorso non sono riusciti a coprire tutti i posti autorizzati per le immissioni in ruolo, rendono necessaria l'estensione della possibilità di scorrimento delle graduatorie oltre il mero numero dei vincitori in riferimento ai posti messi a concorso, come già previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, dopo l'eliminazione degli idonei prevista dalla legge 127/2015. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XVII

All'articolo 5, al comma 1, inserire il seguente periodo:

“I buoni pasto, a partire dall'a. s. 2019/2020 sono estesi anche al personale docente, collaboratore scolastico e Ata della scuola con rientro pomeridiano giornaliero laddove non coperto dal servizio mensa attivato dall'istituzione scolastica a seguito di tempo pieno e prolungato per gli studenti”.

Motivazione [estensione buoni pasto al personale della scuola]: l'emendamento estende i buoni pasto al personale della scuola che ha il rientro pomeridiano.